

Mercanzia di tal rimozione, per le annotazioni, e riforme stabilite al Titolo delle Patenti.

37

Li Parcenevoli faranno tenuti di commettere, e far eseguire da' rispettivi lor Capitanj l' esatto pagamento di ogni diritto d' Ancoraggio, Fondo d' Acqua, e di ogni altra pubblica imposizione spettante al Bastimento, tanto nel nostro Dominio, che ne' Porti Esteri; e così pure li diritti Consolari a quelle persone, che sostengono in nome Pubblico la Figura di Consoli; mentre venendo su di ciò reclami al Magistrato de' Cinque Savj, faranno essi Parcenevoli obbligati al risarcimento de' sopraddetti defraudì; sempre con la riserva della lor recursoria verso de' Capitanj, de' quali potranno anche trattenerne un' equivalente porzion delle Parghe, quando il difetto de' medesimi fosse malizioso.

38

Tutti indistintamente li Parcenevoli, cioè ogn' individuo avente interesse in alcuno de' Sudditi Bastimenti; e percipiente vantaggio dalla Navigazione, e dalle fatiche della Marinarezza, dovranno assolutamente farsi descrivere nella Scuola di San Niccolò, alla quale dovrà ciascun corrispondere Duc. 4. V. C. all' atto della prima sua descrizione, e Duc. 1. pur V. C. all' Anno a titolo di Luminaria. E quelli poi Parcenevoli, che fossero di diversa Religione dalla Cattolica, in vece degli accennati Pagamenti, dovranno contribuir, a tenor del Decreto dell' Eccellentissimo Senato 12.

Set-